



# *Comune di Antrodoco*

*Provincia di Rieti*

## COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

n° 50 del 10-05-2021

### **OGGETTO: determinazione tariffe tari anno 2021**

L'ANNO duemilaventuno IL GIORNO dieci DEL MESE DI maggio ALLE ORE 13:15 E SEGUENTI NELLA RESIDENZA MUNICIPALE IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA NEI MODI DI LEGGE , SI E' RIUNITA LA GIUNTA MUNICIPALE NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

|                   |                  |   |
|-------------------|------------------|---|
| Guerrieri Alberto | Sindaco          | P |
| Cianca Ernestina  | Ass.Vice sindaco | P |
| Roscetti Emanuele | Assessore        | P |

- PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE
- IL SEGRETARIO COMUNALE **DOTT. LINO MASSIMI** CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI ,
- ASSUME LA PRESIDENZA **Ing. Alberto Guerrieri** NELLA QUALITA' DI **Sindaco** ED INVITA LA GIUNTA MUNICIPALE ALLA DISCUSSIONE DELL'OGGETTO SU RIFERITO.

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, PALESEMENTE ESPRESSI

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che allegata alla presente neforma parte integrante e sostanziale e che qui si intende riportare;

Di recepire il parere/i di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000 allegato alla proposta di deliberazione che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

## PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N.52 DEL 06-05-2021

**Oggetto: determinazione tariffe tari anno 2021**

### La giunta Comunale

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

Atteso che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31.05.2021;

Visto quanto disposto dal comma 5 della. Art. 30 del decreto-legge 41/2021 che testualmente recita: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 16, della legge 23.12.2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del bilancio di previsione il Comune deve provvedere ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della*

*prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'art. 3, comma 12, del Dlgs 3.09.200 n. 116 deve essere comunicata al Comune entro il 31 maggio di ciascun anno;"*

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 33 del 28.12.2020 con cui è stato approvato il PEF per il 2020 e sulla base del quale sono state determinate le tariffe ;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il parere di validazione del Revisore economico finanziario;

*Parere di regolarità tecnica*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Dlgs n. 267/2000, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa sulla presente proposta di deliberazione

Il resp.del servizio finanziario  
Rag. Faina Maria Liberata

*Parere di regolarità contabile*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Dlgs n. 267/2000 considerato che la presente proposta di deliberazione non necessita di copertura finanziaria e non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ha espresso parere favorevole sulla regolarità contabile

Il resp.del servizio finanziario  
Rag. Faina Maria Liberata

Con voti favorevoli

DELIBERA

Di fare proprio quanto in premessa e:

- 1) confermare per l'anno 2021 le tariffe attualmente in vigore;
- 2) Di dare atto che il Nuovo piano tariffario sarà approvato entro il 30 giugno p.v. secondo le nuove disposizioni
- 6) con separata votazione dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;



**IL Sindaco**  
F.to Ing. Alberto Guerrieri

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. LINO MASSIMI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19-05-2021 e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari ,con prot. n. 4108 del 19-05-2021.

**ALBO PRET. N° 330**

**Lì 19-05-2021**

**IL MESSO COMUNALE**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. LINO MASSIMI

---

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso Amministrativo e d'ufficio.

Il 19-05-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DOTT. LINO MASSIMI

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione né divenuta esecutiva il  
ai sensi dell' art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n 267

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. DOTT. LINO MASSIMI

---